

ASSEMBLEA D'AMBITO

Verbale della Deliberazione n. 6 del 20 dicembre 2004

Oggetto: Determinazioni in merito alla riorganizzazione della gestione del servizio idrico integrato ai sensi della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5: definizione del numero dei soggetti gestori e programmazione delle attività connesse all'affidamento.

L'anno **duemilaquattro**, il giorno **venti**, del mese di **dicembre**, alle **ore 16.00**, in Verona, nella Sala Conferenze del Consorzio Zai - Quadrante Europa di Via Sommacampagna, 61, si è riunita, in **seconda** convocazione, l'Assemblea d'Ambito Territoriale Ottimale "Veronese", a seguito di convocazione del Presidente dell'AATO Veronese, prot. n. 1647.04 (Allegato a) del 02 dicembre 2004.

Presiede la seduta il Presidente dell'AATO Veronese, Pietro Robbi, il quale, effettuate le procedure di registrazione dei presenti, accertata la sussistenza del numero legale e verificata la regolarità della seduta, invita l'Assemblea a deliberare.

Partecipa alla seduta il Direttore dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veronese", Ing. Luciano Franchini, che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
f.to Pietro Robbi

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio, nella sede dell'Autorità e nella sede della Provincia di Verona, il giorno 22.12.2004 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Verona, lì 22.12.2004

IL DIRETTORE
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01.01.2005 in seguito a pubblicazione sul sito ed all'Albo Pretorio di questo Ente, nonché all'Albo Pretorio della Provincia di Verona, ai sensi di legge.

Verona, lì 10.01.2005

IL DIRETTORE
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 6 del 20 dicembre 2004

Oggetto: Determinazioni in merito alla riorganizzazione della gestione del servizio idrico integrato ai sensi della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5: definizione del numero dei soggetti gestori e programmazione delle attività connesse all'affidamento.

Sentita la presentazione e discussione dell'argomento all'ordine del giorno dettagliatamente esposte nel verbale di seduta agli atti della presente deliberazione

L'ASSEMBLEA D'AMBITO

VISTA la legge 5 gennaio 1994 n. 36, ed in particolare:

- l'articolo 8, comma 1, che dispone che i servizi idrici siano riorganizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati secondo i seguenti criteri, tra i quali:
 - o superamento della frammentazione delle gestioni;
 - o conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;
- l'articolo 9, comma 1, che dispone che i comuni e le province di ciascun ambito territoriale ottimale organizzano il servizio idrico integrato al fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1998 n. 5, ed in particolare:

- l'articolo 7 che dispone:
 - o al comma 1 che gli enti partecipanti all'ATO, attraverso l'Autorità d'Ambito, organizzano il servizio idrico integrato al fine di garantire la gestione secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
 - o al comma 2 che l'Autorità d'Ambito provvede, di norma, alla organizzazione ed alla gestione del servizio idrico integrato con un unico soggetto gestore;
 - o al comma 4 che, per particolari ragioni di natura territoriale e amministrativa, nel rispetto dei criteri di interesse generale dell'ambito e di qualità del servizio prestato all'utenza l'Autorità d'Ambito può organizzare il servizio idrico integrato anche prevedendo più soggetti gestori, ed al comma 6 che dispone che in questo caso l'Autorità d'Ambito individui fra i vari gestori quello che fungerà da coordinatore;
 - o al comma 5 che il soggetto gestore deve provvedere, per la porzione di territorio servita, alla gestione di tutte le fasi del servizio idrico integrato;

RICORDATO che, con delibera n. 2 del 8 marzo 2004, esecutiva ai termini di legge, l'Assemblea ha deliberato di scegliere la forma di gestione "in house" di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rimandando a successivo apposito provvedimento ogni decisione in merito alla scelta del numero dei soggetti gestori a regime;

VISTO che le scadenze imposte alle amministrazioni locali in materia di adeguamento degli impianti di fognatura e depurazione, disposte dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e ss.mm.ii., impongono di dar corso alla riorganizzazione della gestione del servizio idrico integrato, procedendo nella fase di affidamento a regime della gestione;

CONSIDERATO, inoltre, che la fase d'avviamento della nuova gestione industriale presenta forti margini d'incertezza, in ragione della situazione gestionale fortemente frammentata dell'ATO Veronese, con molteplici gestioni comunali in economia diretta, e che la transizione dalla situazione attuale ad una nuova situazione organizzativa sovra-comunale richiederà tempi medio-lunghi, risulta ormai indispensabile procedere con urgenza all'affidamento della gestione a regime, su tutto il territorio dell'ATO Veronese;

CONSIDERATO, peraltro, che l'unicità del soggetto gestore sia un obiettivo irrinunciabile della riorganizzazione del servizio idrico integrato, che questa Autorità d'ambito sta conducendo, in quanto, nel medio termine, consentirà il pieno raggiungimento degli obiettivi sociali di univocità di trattamento per tutti i cittadini veronesi, ed il maggior recupero possibile dei costi d'inefficienza economica, mediante la realizzazione di economie di scala, su scala d'ambito;

PRESO ATTO che gli articoli 7 e 9 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 prevedono e disciplinano l'ipotesi che il servizio a regime possa essere organizzato anche con più soggetti gestori, a condizione che sia garantito il razionale utilizzo delle risorse idriche e che sia assicurata una gestione rispondente ai principi di efficienza, efficacia ed economicità nell'intero territorio;

VALUTATO che l'area del Lago di Garda, in ragione della specificità idrogeologica del territorio, appare opportuno che sia gestita in forma autonoma, in sinergia con le omologhe sponde bresciana e trentina;

RILEVATO che anche la Regione Veneto ha riconosciuto che l'area del Lago di Garda presenta caratteristiche geomorfologiche e impiantistiche tali da giustificare la scelta di una gestione unitaria di tutto il sistema Garda, al punto da prevedere, all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5, che *"Al fine della migliore gestione ambientale del Lago di Garda, la Giunta Regionale, previa stipula dei necessari accordi con la Regione Lombardia e la Provincia autonoma di Trento, può inserire i comuni dell'area del Garda ricadenti nell'ambito Veronese in apposito ambito interregionale"*;

VALUTATO che comunque è necessario avviare anche per i comuni della sponda veronese del Lago di Garda la riorganizzazione dei servizi idrici, stante l'incertezza sui tempi di costituzione dell'eventuale ambito interregionale del lago di Garda;

RITENUTO quindi rispondente ai criteri richiesti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e dalla legge regionale 27 marzo 1998, n. 5, prevedere che la gestione del servizio idrico a regime venga svolta mediante due società di gestione, con la suddivisione del territorio dell'ambito in due aree, definite come segue:

- a) AREA DEL GARDA, comprendente il territorio dei comuni dell'area Baldo – Garda, e precisamente: Affi, Bardolino, Brentino Belluno, Brenzone, Caprino Veronese, Castelnuovo, Cavaion Veronese, Costermano, Dolcè, Ferrara di Monte Baldo, Garda, Lazise, Pastrengo, Peschiera del Garda, Rivoli Veronese, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Torri del Benaco, Malcesine, San Zeno di Montagna, Valeggio sul Mincio;

- b) AREA VERONESE: comprendente il territorio dei restanti comuni dell'ATO Veronese;

RICHIAMATO che la legge regionale 27 marzo 1998, n. 5, prevede che nel caso di pluralità di soggetti gestori “l’Autorità d’ambito individua il soggetto cui compete il compito di coordinamento fra gli enti gestori ed adotta ogni altra misura di organizzazione e di integrazione delle funzioni”;

CONSIDERATO che, al fine del coordinamento delle gestioni, è opportuno individuare come coordinatore il soggetto gestore dell’Area Veronese, in quanto di dimensioni maggiori;

VISTO che la nuova formulazione del comma 5, dell’articolo 113, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che l’erogazione del servizio avvenga secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell’Unione Europea, con conferimento della titolarità del servizio:

- a) a società di capitali individuate attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- b) a società a capitale misto pubblico – privato, nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
- c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano;

RICHIAMATI inoltre i seguenti commi dell’articolo 113, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- o comma 5 ter, che dispone che la società affidataria in house provvede all’esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione delle reti esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure ad evidenza pubblica;
- o comma 6, che dispone che la società affidataria in house non può partecipare a gare, ad eccezione per quella del territorio nella quale eroga i servizi, e che tale divieto si estende alle società controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime;

RICORDATO che, con delibera n. 2 del 8 marzo 2004, esecutiva ai termini di legge, l’Assemblea ha deliberato di scegliere la forma di gestione “in house” di cui al citato articolo 113, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO che nell’Area Veronese non esiste un’unica società di gestione, essendo ad oggi le gestioni ancora frammentate, e che invece nell’Area del Garda esiste la società di gestione AGS SpA, costituita dai 12 Comuni che gravitano nella sponda veronese del Lago di Garda;

PRESO ATTO che si rende pertanto necessario, per dar corso alle precedenti decisioni, la costituzione di una nuova società di capitali per la gestione dell’AREA VERONESE;

CONSIDERATO che si rende inoltre necessario procedere alla modifica dello statuto societario di AGS SpA, alla quale affidare la gestione dell'Area del Garda;

RICORDATO che l'istituto giuridico dell'affidamento in house presenta alcune caratteristiche amministrative particolari, che determinano la necessità di elaborare gli statuti societari dei due soggetti gestori in modo da garantire il rispetto di quanto previsto dall'articolo 113, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RICORDATO, altresì, che la costituzione di società di capitali rientra nelle attività di competenza dei singoli consigli comunali delle amministrazioni dell'ambito;

CONSIDERATO che l'Assemblea dell'Autorità d'ambito peraltro rappresenta la giusta sede di dibattito e di condivisione dei nuovi statuti societari;

VISTO il vigente Statuto consortile;

PRESO ATTO del parere favorevole del Direttore, reso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

UDITI gli interventi succedutisi;

UDITA la proposta del Presidente dell'Assemblea Pietro Robbi;

POSTO, quindi ai voti si ottiene il seguente esito:

- enti presenti: n. 45, in rappresentanza di 550.638 abitanti;
- voti favorevoli: n. 44, per abitanti rappresentati n. 536.363;
- voti contrari: n. 01, per abitanti rappresentati n. 14.275;
- astenuti: n. 00, per abitanti rappresentati n. 000.000.

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui s'intendono integralmente riportate, quanto segue:

1. DI PROCEDERE all'organizzazione della gestione del servizio idrico integrato sul territorio dell'ATO Veronese individuando due aree territorialmente omogenee sulle quali si procederà alla gestione del servizio idrico a regime mediante due società di gestione, con la suddivisione del territorio dell'Ambito in due aree, definite come segue:
 - a) AREA DEL GARDA, comprendente il territorio dei comuni dell'area Baldo – Garda, e precisamente: Affi, Bardolino, Brentino Belluno, Brenzone, Caprino Veronese, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Costermano, Dolcè, Ferrara di Monte Baldo, Garda, Lazise, Pastrengo, Peschiera del Garda, Rivoli Veronese, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Torri del Benaco, Malcesine, San Zeno di Montagna, Valeggio sul Mincio;
 - b) AREA VERONESE: comprendente il territorio dei restanti comuni dell'ATO Veronese;
2. DI DISPORRE che l'affidamento a regime sia effettuato, ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei confronti dei soggetti gestori di cui al punto 1, per la durata di anni 30 e con piani tariffari distinti per ogni singola gestione;
3. DI INCARICARE il Consiglio di Amministrazione dell'AATO Veronese di procedere alla stesura, entro il mese di febbraio 2005, dello statuto dei soggetti gestori a

regime, sentita una rappresentanza dei sindaci degli enti gestori e dei comuni in economia, in modo da consentire l'affidamento in house, nel rispetto della normativa in vigore e degli indirizzi attuativi impartiti da questa Assemblea;

4. DI IMPEGNARE tutte le amministrazioni aderenti all'ATO Veronese a favorire il processo di riorganizzazione della gestione del servizio idrico integrato su tutto il territorio dell'ambito, in modo che si giunga all'affidamento formale del servizio entro il mese di giugno dell'anno 2005, ed all'applicazione delle tariffe, secondo il metodo normalizzato di cui al DM 1 agosto 1996, a partire dal 1 gennaio 2006;
5. DI DARE ATTO che la presente deliberazione ha carattere programmatico e non contiene quindi impegni di spesa.

Verona, lì 20 dicembre 2004

IL DIRETTORE
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
f.to Pietro Robbi

Seduta n. 6 del 20 dicembre 2004

(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Oggetto: Determinazioni in merito alla riorganizzazione della gestione del servizio idrico integrato ai sensi della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5: definizione del numero dei soggetti gestori e programmazione delle attività connesse all'affidamento.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Verona, 20 dicembre 2004

IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO

f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di Ragioneria:

x Esprime parere favorevole, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Verona, 20 dicembre 2004

IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA

f.to Dott. Ing. Luciano Franchini